

Bollo
E. 16,00

ALL'UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI

OZZANO DELL'EMILIA

OGGETTO: Richiesta di : **Attribuzione della numerazione civica esterna.**
 Attribuzione della numerazione interna.

Il/la sottoscritto/a Codice fiscale.....

residente a Via

tel. n° in qualità di

per conto della proprietà

residente a Via

tel. n° Fax n°

CHIEDE

Attribuzione della numerazione civica. **Attribuzione della numerazione interna.**

relativa all'immobile/unità immobiliare sita in Ozzano dell'Emilia:

Specifica degli accessi da contrassegnare							
Area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, ecc.)	Destinazione dei locali ai quali danno accesso						
	N° Abitazioni	uffici N° Negozi/	N° Magazzini	N° Autorimesse		N° parti comuni (es. saletta condom. etc.)	Note e/o Varie da specificare (es: se accessi indep e/o condominiali, etc.)
				Pubbl	Private		

e catastalmente identificata al **Foglio** **Mappale**

DICHIARA

a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

Che i lavori, di cui alla concessione/autorizzazione n°del sono ormai ultimati e/o permettono comunque l'individuazione della numerazione civica e quella della numerazione interna.

Al fine di attivare l'iter della richiesta si allega:

- Fotocopia Planimetria con evidenziato l'oggetto della richiesta.
- Fotocopia planimetria/catastini che permettono l'individuazione degli accessi esterni e/o interni.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art.10, 1° comma, della legge 31.12.1996 n.675, i dati forniti, saranno raccolti presso l'Ufficio indicato nell'intestazione, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell'istanza. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento.

Luogo e data,

Il Richiedente

La Proprietà

- Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del Procedimento.**

Ozzano dell'Emilia Il dipendente addetto

- Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta o via fax al n. 051797951, la stessa dovrà**

essere accompagnata da fotocopia della carta d'identità.



Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna
Settore DEMOGRAFICI, URP E
CONTROLLO INTERNO
UFFICIO ANAGRAFE

10, via della Repubblica C.A.P. 40064
(051) 791333 - Fax. (051) 797951
e-mail anagrafe@comune.ozzano.bo.it

DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI
ASSEGNAZIONE O RIASSEGNAZIONE DEI NUMERI CIVICI

Appena ultimata la costruzione dei nuovi fabbricati o di ristrutturazione di quelli già esistenti che comportino modifiche alle unità immobiliari, che prevedono nuovi accessi indipendenti e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda in bollo per ottenere l'indicazione del numero civico, allegando alla stessa una fotocopia dell'elaborato planimetrico con la dimostrazione dei subalterni e fotocopia del progetto edilizio, conformi a quanto depositato agli Uffici preposti.

La domanda deve essere presentata mediante apposito modello e deve indicare il numero complessivo degli accessi, comprensiva delle parti comuni (ad es. saletta condominiale, etc.), sia esterni che interni, individuati secondo le norme tecniche stabilite in proposito dall'Istituto Nazionale di Statistica a termini dell'art. 42 e riportate in calce alla presente.

La richiesta di assegnazione di numero civico, deve essere effettuata per le porte e gli altri accessi che dall'area di circolazione immettono all'interno dei fabbricati.

In tutti i fabbricati, aventi al loro interno una o più scale, più appartamenti (o ambienti con ingresso indipendente) destinati ad abitazione e ad altro uso; deve essere provveduto alla numerazione interna di tali appartamenti o ambienti, mediante targhette fisse, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente approvato con Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 e artt. 42 e 43 del Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

MODALITÀ SULLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni.

Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

- In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato;
- In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

MODALITÀ SULLA NUMERAZIONE INTERNA

Per individuare facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

Gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di numeri arabi.

La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra dall'accesso esterno.

Si ricorda che **l'attribuzione della numerazione civica definitiva risulta di competenza dell'Ufficio ANAGRAFE** e, pertanto, la numerazione interna ed esterna riportata su qualsiasi atto depositato presso questa Amministrazione o rilasciato da quest'ultima antecedenti la richiesta di attribuzione della numerazione civica da parte degli interessati, risulta provvisoria e suscettibile di modifiche o revisioni da parte dell'Ufficio competente.

Al riguardo si precisa, altresì, quanto segue:

1. il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica;
2. i numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro **e la loro apposizione dovrà avvenire antecedentemente alla consegna degli alloggi;**
3. l'assegnazione della numerazione interna ai singoli alloggi deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra dall'accesso esterno, ivi compresa eventuale saletta condominiale **e la loro apposizione dovrà avvenire antecedentemente alla consegna degli alloggi;**
4. **la spesa e l'apposizione del numero civico e della numerazione interna è a carico dei proprietari dei fabbricati.**

Ad ogni buon fine si allega l'istanza di richiesta di attribuzione della numerazione civica.

Riferimenti Legislativi:

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente Legge 24/12/54 n.1228 - Art.10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Art. 42 - Nuovo Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione civica si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43 - Nuovo Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223

Obblighi dei proprietari di fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.